



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. **132** del **13-12-2018**
immediatamente eseguibile

Comunicata ai capigruppo consiliari
il 10-01-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **Approvazione convenzione con la Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Soligo per la concessione in uso della Chiesetta sita all'interno del Cimitero di Soligo.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **tredecim** del mese di **dicembre** alle ore 19:30 nella residenza municipale, per determinazione del sindaco, si è riunita la giunta comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

1.	GIUSEPPE	NARDI	SINDACO	Presente
2.	SILVIA	SPADETTO	ASSESSORE	Presente
3.	VALTER	BALLANCIN	ASSESSORE	Presente
4.	SILVIA	MAZZOCCO	ASSESSORE	Presente
5.	MATTIA	PERENCIN	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta la sig.ra SOMMAVILLA dott.ssa VAILE, SEGRETARIO COMUNALE.

Il sig. NARDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: **Approvazione convenzione con la Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Soligo per la concessione in uso della Chiesetta sita all'interno del Cimitero di Soligo.**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

questo Comune è proprietario del Cimitero di Soligo sito in via Martiri della Libertà, catastalmente censito al foglio 25 mappale n. 711;

all'interno del Cimitero di Soligo è ubicata una chiesetta che presenta segni di degrado e pertanto necessità di un intervento di recupero;

la Parrocchia di Soligo ha manifestato la volontà di effettuare a proprie spese i lavori necessari per il recupero del manufatto;

VISTA la bozza di Convenzione allegata, composta di una premessa e n. 10 articoli e ritenuta la stessa meritevole di approvazione in quanto idonea a soddisfare le finalità d'interesse pubblico per le quali è stata predisposta;

PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Servizio in merito alla Regolarità Tecnica del presente atto ex art. 49 Dlgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di concedere in Comodato gratuito, in attuazione dell'art. 32 co.1 L. 383/2000 e ai sensi degli artt. 1803 e seguenti C.C., per anni 30 (trenta) dalla data di sottoscrizione della Convenzione la chiesetta sita all'interno del Cimitero di Soligo in via Martiri della Libertà, catastalmente censito al foglio 25 mappale n. 711, alla Parrocchia di Soligo;
2. Di approvare la relativa bozza di Convenzione con la Parrocchia di Soligo, composta di una premessa e n. 10 articoli afferente la gestione dell'area in oggetto che, allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di dichiarare, con successiva e separata votazione sempre ad unanimità di voti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 Dlgs. 267/2000 e s.m.i..
4. Di incaricare il Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica degli adempimenti conseguenti al presente atto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

Oggetto: Approvazione convenzione con la Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Soligo per la concessione in uso della Chiesetta sita all'interno del Cimitero di Soligo.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto dott. Bonet Alessandro, Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici - Urbanistica;

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Richiamato il decreto Sindacale n. 05 del 30.06.2017, che le attribuisce le funzioni di Responsabile di Servizio;

Vista l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Esprime PARERE:

FAVOREVOLE

Farra di Soligo, 13.12.2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bonet dott. Alessandro

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO DI SOLIGO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA CHIESETTA SITA ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI SOLIGO.

Premesso che

- Il Comune è proprietario del Cimitero di Soligo sito in via Martiri della Libertà catastalmente censito al Foglio 25 mappale n. 711;
- All'interno del Cimitero di Soligo è ubicata una chiesetta che presenta segni di degrado e pertanto necessita di un intervento di recupero;
- La Parrocchia di Soligo ha manifestato la volontà di effettuare a proprie spese i lavori necessari per il recupero del manufatto;

Tutto ciò premesso:

TRA

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO, (codice fiscale 83003890262), nel prosieguo "Comune", con sede a Farra di Soligo (TV) in via dei Patrioti n. 52, rappresentato dal dott. BONET ALESSANDRO, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica;

e

PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO DI SOLIGO, (codice fiscale 83023090265 e partita iva 01896880265), rappresentata da Don Brunone De Toffol, in qualità di parroco pro tempore della Parrocchia di Soligo;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto della Convenzione

Il Comune concede alla Parrocchia di Soligo la gestione, a titolo di Comodato d'uso gratuito, (art. 1803 e seguenti C.C.) della Chiesetta sita all'interno del Cimitero di Soligo, catastalmente censita al Foglio 25 mappale n. 711.

ART. 2 - Divieto di cessione della Convenzione

La Parrocchia non potrà cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i diritti ad essa derivanti dalla presente Convenzione. La mancata osservanza di quanto innanzi, determina la immediata decadenza della Convenzione stessa.

Il Comune non potrà, a sua volta, consentire l'uso della chiesetta ad altri Enti, Associazioni, o persone fisiche senza l'autorizzazione della Parrocchia.

ART. 3 - Manutenzioni e Lavori

La Parrocchia si obbliga, subordinatamente all'ottenimento dei titoli edilizi previsti dalla vigente normativa di settore, a provvedere alla manutenzione

ALLEGATO ALLA
DELIBERA G.C. N° 132
DEL 13.12.2018

ordinaria e ad eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria e recupero conservativo necessari e mirati alla conservazione e messa in sicurezza del manufatto, ponendo a proprio carico le relative spese e previo assenso del Comune.

La Parrocchia dovrà eseguire in proprio tutte le operazioni, relative alle opere di cui sopra, nel rispetto degli obblighi di legge vigenti anche in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Alla scadenza della Convenzione le eventuali migliorie realizzate saranno acquisite nel Patrimonio Comunale senza alcun indennizzo o riconoscimento.

ART. 4 - Durata e recesso dalla Convenzione

La presente convenzione ha durata di anni _____, decorrenti dalla sua sottoscrizione.

L'Amministrazione Comunale potrà recedere anticipatamente dalla convenzione in caso di inadempienza della Parrocchia agli impegni assunti, o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, previo preavviso di 90 giorni.

La Parrocchia potrà recedere anticipatamente dalla convenzione previo preavviso scritto di 90 giorni. In caso in cui siano in corso lavori, gli stessi dovranno essere completati prima dell'eventuale recesso dalla convenzione.

ART. 5 - Validità della Convenzione

La presente convenzione, è valida solo tra il Comune di Farra di Soligo e la Parrocchia dei santi Pietro e Paolo di Soligo e quindi è esplicitamente escluso che ad essa subentri in qualsiasi forma, conduzione e modo, altro Ente, Associazione o persona fisica, per qualsiasi ragione e causa.

Qualora il Parroco pro tempore sia sostituito, per qualsiasi motivo o ragione, con altro, quest'ultimo si intende obbligato, per il solo fatto di essere Rappresentante Legale, ad osservare tutte le prescrizioni contenute in questa convenzione.

ART. 6 - Garanzie a favore del Comune

A garanzia della corretta gestione dell'immobile dato in uso gratuito alla Parrocchia, la stessa dichiara di essere dotata di una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

ART. 7 - Danni a cose e persone

È a carico della Parrocchia ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati a persone o cose, in dipendenza di manchevolezze e trascuratezze nell'esecuzione di quanto concordato con la presente Convenzione Sono infatti a carico della Parrocchia:

- L'adozione di tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza delle persone addette ai lavori stessi e degli utenti del cimitero; ogni più ampia responsabilità ricadrà sulla Parrocchia esonerando l'Amministrazione Comunale e tutti i suoi dipendenti;
- Il completo risarcimento, se dovuto, del danno provocato a persone o cose.

La Parrocchia si impegna ad intervenire in giudizio, esonerando il Comune ed i suoi funzionari da ogni e qualsivoglia responsabilità, da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, fatte salve quelle derivanti dalla proprietà dell'immobile e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Convenzione.

ART. 8 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi D.Lgs. 196 del 30/03/2003 nel testo vigente le parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

- trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia;
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio competente e successivamente presso l'archivio generale del Comune.

ART. 9 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata valgono le disposizioni di legge in vigore. Qualora nel corso della sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sulla forma della presente convenzione o su quanto con essa concordato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

La Parrocchia dovrà espletare tutte le procedure amministrative obbligatorie per legge, per il regolare utilizzo della chiesetta.

Tutte le eventuali divergenze sull'applicazione del presente protocollo dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo.

In caso di controversia, le parti riconoscono la competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Treviso.

Eventuali modifiche alla presente Convenzione, concordate fra le parti, dovranno essere apportate esclusivamente in forma scritta.

ART. 10 – Registrazione

La presente Convenzione redatta in duplice originale, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella allegata al DPR n° 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto a margine di ogni foglio ed alla fine.

Farra di Soligo, lì

Per il Comune di Farra di Soligo

Il Responsabile Area Tecnica dott. Bonet Alessandro

Per La Parrocchia di Farra di Soligo

Il parroco pro-tempore Don Brunone De Toffol

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to NARDI GIUSEPPE

f.to SOMMAVILLA dott.ssa VAILE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 10-01-2019, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 10-01-2019 il responsabile dell'Area Amministrativa

F.to Tamara Pederiva